

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (España) il 14 ottobre 2022 — XXX / Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

(Causa C-649/22)

(2023/C 112/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Parti

Ricorrente: XXX

Convenute: Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 2 del TUE e gli articoli 3, paragrafo 1, lettera f), e 5 della direttiva 2008/104/CE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione giurisprudenziale della norma spagnola che esclude dalla nozione di «condizioni di base di lavoro e d'occupazione» l'indennità spettante a un lavoratore interinale il cui contratto di lavoro sia stato risolto quando è stata dichiarata la sua invalidità permanente totale a seguito di un infortunio sul lavoro subito nell'impresa utilizzatrice dei suoi servizi.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 1 de Sevilla (Spagna) il 27 ottobre 2022 — CCC / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-673/22)

(2023/C 112/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n°1 de Sevilla

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CCC

Resistenti: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Questioni pregiudiziali

Il Juzgado de lo Social número uno de Sevilla decide di:

Sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in conformità all'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali, vertenti sull'interpretazione dell'articolo 5 e del considerando 37 della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio ⁽¹⁾